

N. R.G. 6724/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE  
dr.ssa Mariagrazia BALLETTI GIUDICE  
dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO A, in persona del curatore *pro tempore*,  
corrente in Venezia, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to \_\_\_\_\_, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via Carducci n. 13, per procura a margine dell'atto  
di citazione;

ATTORE

CONTRO

B \_\_\_\_\_  
e \_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in  
Venezia - Mestre, piazzale Cialdini n. 2, in forza di mandato a margine della comparsa di  
costituzione e risposta;

CONVENUTO

E CONTRO

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:

"Nel merito, accertata la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale nei confronti della  
società fallita, dei creditori sociali e per essi nei confronti del fallimento attore degli amministratori



C ed / B della società A  
 per i danni tutti arrecati al patrimonio della società ed ai creditori sociali congiuntamente dichiararli obbligati al risarcimento di tali danni e per l'effetto condannarli in solido tra loro a pagare a titolo di risarcimento al fallimento A la somma di euro 1.217.055,00.= ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia secondo le risultanze di causa, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo ed i maggiori danni da svalutazione ex art. 1224 cc. Spese ed onorari di causa rifusi".

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO** B :

"In via principale, rigettarsi l'avversaria domanda in quanto mancante dei presupposti di legge e comunque totalmente infondata in fatto e in diritto. In ogni caso, spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi. In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc".

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, Fallimento A società corrente in Venezia e già operante nel settore dei servizi di vigilanza interna all'area aeroportuale di Tessera e la cui insolvenza è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia in data 21.10.2010, ha allegato come a partire dal 12.11.2008 e fino alla dichiarazione di fallimento, la società, avente capitale pari ad euro 10.500,00.=, sarebbe stata amministrata da B

La procedura attrice, dopo avere rammentato che, già nel corso dell'esercizio 2006, la società medesima avrebbe perduto il proprio capitale sociale, ricostituito - previo azzeramento - con l'intervento degli allora soci, ha allegato come, nonostante detto intervento, le perdite dell'attività dell'impresa sarebbero state progressivamente ingravescenti, tanto che lo stesso bilancio al 31.12.2006 sarebbe stato chiuso in perdita, così come approvato in data 22.5.2007, perdite aggravatesi negli esercizi successivi e tale da determinare, ancora una volta, l'azzeramento del capitale, con conseguente obbligo per gli amministratori di svolgere attività meramente conservative del patrimonio sociale.

A detta di Fallimento A gli amministratori in carica non avrebbero adottato alcuna delle iniziative doverose di cui all'art. 2485 cc, posto che solo tardivamente, nel giugno del 2009, la società sarebbe stata messa in liquidazione, pur non essendo in alcun modo iscritta la relativa deliberazione presso il registro delle imprese.

Affermata la responsabilità gestoria dei convenuti, sotto il profilo dell'aggravamento della perdita patrimoniale da accertarsi in corso di causa e, comunque, indicativamente individuata nello

sbilancio fallimentare, la procedura ha chiesto la condanna di **B** e **C** al risarcimento del danno.

Rimasta contumace **C**, si è costituito **B**

, facendo presente l'irrelevanza, rispetto alla sua posizione, delle allegazioni svolte dal fallimento in riferimento alla perdita del capitale della società e conseguente stato di scioglimento a far data dal 2006, essendo egli divenuto amministratore dal 2008.

Inoltre, il convenuto ha censurato la laconicità dell'atto di citazione, privo di ogni precisa allegazione circa le operazioni non meramente liquidatorie o conservative poste in essere, nonostante lo stato di scioglimento, essendo sempre necessario dare contezza del nesso di causalità tra l'attività perseguita in continuità aziendale e la perdita patrimoniale subita della società medesima, non potendosi utilizzare quale criterio di liquidazione del pregiudizio lo sbilancio fallimentare, così come proposto dalla curatela attrice. Inoltre, il convenuto ha affermato che, una volta assunta la carica gestoria, pur nella situazione di crisi della società, sarebbero emersi elementi di rilievo quali un incremento dei rapporti contrattuali ed il concretarsi di una trattativa volta alla cessione dell'azienda, fatti aziendali che avrebbero determinato la copertura delle perdite, così avendo il convenuto medesimo opportunamente ommesso di procedere nelle iniziative liquidatorie, dovendosi valutare la responsabilità dell'organo gestorio *ex ante*, pur non essendosi poi concretizzata la rammentata trattativa volta alla cessione dell'azienda.

La disposta consulenza tecnica dell'ufficio, esaminando i dati dei bilanci prodotti agli atti di causa, ha potuto correttamente verificare come, al 31.12.2006, nonostante l'intervento precedente di ricostituzione del capitale sociale azzerato per perdite, la società *in bonis* si trovasse in stato di scioglimento, essendo a detta data negativo il suo patrimonio netto per il valore di euro 284.297,00.=, rettificando il CTU il risultato di esercizio per l'importo di euro 659,00.=, pari alla perdita progressiva che non risulta essere stata pienamente ripianata per tale somma. Peraltro, dal verbale dell'assemblea relativa all'approvazione di detto bilancio, risulta che la perdita del capitale sociale fosse ben evidente, tanto che i soci hanno deliberato di rinviare ogni decisione sulle iniziative da prendere, con ciò integrandosi l'obbligo degli amministratori di limitarsi al compimento di meri atti conservativi del patrimonio sociale, in attesa delle decisioni di ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento della società, senza la possibilità di svolgere attività gestorie in continuità aziendale. Ora, che tale obbligo conservativo sia stato sistematicamente violato, senza che la società per il prosieguo e fino al suo fallimento si sia trovata in condizione di ricapitalizzazione, risulta in modo inequivocabile dai dati di bilancio esaminati dal CTU per gli esercizi successivi, tanto che la perdita di patrimonio netto, già negativo, si è aggravata progressivamente fino al 2.11.2010, ultima rilevazione contabile acquisita in atti, passando ad euro



545.574,00.= nel 2007, ad euro 751.470,00.= nel 2008, ad euro 1.031.762,00.= nel 2009 e ad euro 1.217.056,00.= al 2.11.2010.

Ora il CTU bene chiarisce come, nel periodo in questione di costante sottocapitalizzazione dell'impresa, le perdite di esercizio sono state cagionate, non da operazioni straordinarie specificamente individuabili, ma dall'attività di pura gestione ordinaria, tanto che il costo del lavoro ha assunto un'incidenza rilevante sui ricavi, circostanze queste che fanno ritenere comprovato che la società, nonostante il suo stato di scioglimento, ha continuato l'attività di rischio caratteristica, rendendo l'organo gestorio responsabile per l'inadempimento dell'obbligo di gestione conservativa già rammentato. Inoltre, al fine dell'individuazione delle singole operazioni gestorie poste in essere in violazione degli obblighi imposti agli amministratori nel caso di specie, deve osservarsi come la società abbia operato in un settore ove l'attività di impresa appare frammentata e parcellizzata, non potendosi individuare specifici atti gestori a cui possa imputarsi l'aggravamento della perdita patrimoniale, avendo contribuito a detta perdita la normale ed ordinaria gestione in continuità aziendale.

Consegue che l'unico criterio utilizzabile al fine di verificare la perdita patrimoniale supportata dalla società è quello equitativo della differenza dei netti patrimoniali, depurandosi tale differenza dei costi che comunque la società avrebbe sopportato se fosse stata gestita in termini meramente conservativi.

Poiché i dati contabili acquisiti in atti e, in particolare, i dati di bilancio consentono di verificare detta differenza patrimoniale, appare ovvio che non è possibile in alcun modo fare ricorso al criterio liquidatorio dello sbilancio fallimentare, criterio utilizzabile, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità solo in caso di difetto di elementi contabili da cui desumere il pregiudizio.

Ebbene, il CTU si è correttamente mosso in tali limiti al fine di verificare la perdita patrimoniale imputabile alla continuazione dell'attività gestoria di rischio dell'impresa in stato di scioglimento, per cui il pregiudizio complessivo è stato determinato in euro 933.418,00.=, pari all'aggravamento della perdita patrimoniale rilevata in data 2.11.2010 rispetto al patrimonio netto negativo al 31.12.2006.

Al riguardo va anche osservato che, nonostante in atti risulti che l'assemblea dei soci di **A** srl abbia deciso in data 17.6.2009 di mettere in liquidazione la società, detta deliberazione non risulta iscritta nel registro delle imprese, chiarendo lo stesso CTU come anche gli esercizi successivi a detta deliberazione siano stati gestiti in continuità aziendale, per quanto già evidenziato. Ne consegue che non rileva ai fini della individuazione della condotta illecita e della limitazione del danno risarcibile la circostanza che formalmente la società è stata



messa in liquidazione, in quanto in realtà a detta liquidazione non è seguita alcuna attività liquidatoria.

Inoltre, la circostanza che la delibera di messa in liquidazione, con nomina di **B** nella carica di liquidatore, non sia stata iscritta nel registro delle imprese, come risulta dalla consultazione delle visure camerali dimesse in atti, comporta l'applicazione dell'art. 2487 *bis* cc, secondo cui gli amministratori cessano dalla carica e dai conseguenti obblighi conservativi del patrimonio sociale, una volta avvenuta l'iscrizione, cosicché la delibera di messa in liquidazione non iscritta non incide neppure al fine di escludere la responsabilità degli amministratori in carica per l'attività gestoria successiva ad essa deliberazione.

La responsabilità per violazione degli obblighi conservativi in caso di scioglimento della società incombe, in caso di consiglio di amministrazione, a carico di tutti i componenti, indipendentemente dalle deleghe, dovendo anche gli amministratori non operativi o con limitata operatività, che in ragione dei bilanci depositati abbiano contezza della negatività del patrimonio della società, provvedere senza indugio a porre in essere le iniziative doverose per legge, sollecitando eventualmente gli amministratori operativi.

Fatte queste considerazioni, poiché la convenuta **C** è rimasta in carica quale amministratrice per tutto il periodo per cui è giudizio, dapprima come amministratrice unica e quindi come parte del CdA, unitamente a **B**, la stessa deve rispondere integralmente del pregiudizio sopportato dal fallimento, dovendo rispondere lo stesso **B**, in solido con l'altra convenuta nei limiti del danno imputabile in ragione della sua successiva carica gestoria.

Consegue che, secondo quanto indicato dal CTU, **C** deve essere condannata al pagamento della somma di euro 933.418,00.=, mentre **B**.

deve essere condannato a pagare in favore del fallimento attore, in solido con l'altra amministratrice, il minore importo di euro 465.586,00.=, ovviamente oltre interessi compensativi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.

Infine, nessuna delle argomentazioni addotte dal convenuto **B** è idonea, per quanto motivato, ad escluderne la responsabilità risarcitoria nei termini prospettati, neppure le difese relative al fatto che sarebbe giustificato, con valutazione *ex ante*, il fatto che la società non sarebbe stata gestita in termini meramente conservativi in ragione dell'esistenza delle trattative volte alla cessione dell'azienda ed in ragione dell'incremento dei rapporti contrattuali, tali da far reputare imminente la ripresa. Infatti, il disposto dell'art. 2485 cc impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi dello scioglimento, mentre l'art. 2482 *ter* cc impone la subitanea convocazione dell'assemblea per le delibere imposte dalla legge, in ogni caso non



essendo consentita la gestione in continuità, se non dopo la ricostituzione del capitale perduto ovvero dopo la trasformazione della società.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parti convenute, ivi compreso quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna la convenuta **C** a pagare in favore di Fallimento **A** la somma di euro 467.832,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
2. condanna i convenuti **B e C**, in solido tra loro, a pagare in favore del fallimento attore la somma di euro 465.586,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
3. condanna i convenuti in solido tra loro a pagare in favore di Fallimento **A** le spese di lite che si liquidano in euro 2.979,00.= per esborsi ed euro 12.678,00.= per compensi, oltre accessori di legge;
4. pone quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa a definitivo carico di parti convenute.

Venezia, 15 marzo 2017

Il Giudice Est.  
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente  
Dr.ssa Liliana Guzzo

